

COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

LXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZERBI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	765
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	765
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Utilizzo di parte del prestito di cui all'accordo con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956, e completato da successivi scambi di note, per agevolare il finanziamento dei crediti a medio e lungo termine a favore delle industrie esportatrici italiane (<i>Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato</i>). (3067)	765
PRESIDENTE	765, 766, 767, 768
GALLI, <i>relatore</i>	766, 768
FARALLI	766, 768
DE COCCI	767
SULLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	767, 768
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	768

La seduta comincia alle 9,30.

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Sammartino e Valsecchi.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva formulata nell'ultima seduta della Commissione, comunico che ho chiamato a far parte del Comitato ristretto, che io stesso presiederò e che dovrà rielaborare il testo della proposta di legge n. 1461 sulle Camere di commercio, industria e agricoltura, oltre al Relatore onorevole De' Cocci al presentatore onorevole Rubinacci, i deputati: Bonino, Faralli, Carcaterra, Quarello, Buttè, Villabruna, Bernieri, Gelmini, nonché il rappresentante del Governo, onorevole Micheli.

Comunico, inoltre, che per l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno i deputati Arcaini e Novella sono rispettivamente sostituiti dai deputati Carcaterra e Tognoni.

Discussione del disegno di legge: Utilizzo di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956, e completato da successivi scambi di note, per agevolare il finanziamento dei crediti a medio e lungo termine a favore delle industrie esportatrici italiane. (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*). (3067).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Utilizzo di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956, e completato da successivi scambi di note, per agevolare il finanziamento dei crediti a medio e lungo termine a favore delle industrie esportatrici italiane.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1957

Prego il Relatore, onorevole Galli, di riferire su questo provvedimento che è già stato approvato dalla IX Commissione permanente del Senato e sul quale ha espresso parere favorevole la nostra IV Commissione, finanze e tesoro.

GALLI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame si riferisce all'utilizzo di una parte del prestito relativo all'Accordo stipulato con gli Stati Uniti d'America il 30 ottobre 1956, che riguarda l'assegnazione all'Italia di *surplus* agricoli. Questo provvedimento si ricollega al disegno di legge n. 3123, a suo tempo approvato, con nostro parere favorevole, dalla IV Commissione finanze e tesoro, disegno di legge che autorizzava il Governo ad utilizzare 15 miliardi e 875 milioni, facenti parte dello stesso prestito e destinati a programmi di industrializzazione del Mezzogiorno. Questo secondo prelevamento, per 6 miliardi e 875 milioni, riguarda un programma relativo al finanziamento dei crediti a medio e lungo termine a favore delle industrie esportatrici italiane.

Si potrebbe, per inciso, osservare che è abbastanza strana la diversità di procedura per l'approvazione dei due provvedimenti, ma non credo sia il caso di sollevare obiezioni per questo e, pertanto, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

Si tratta, infatti, di un provvedimento molto semplice. Con il primo articolo si autorizza il prelevamento della somma e se ne indica la destinazione.

L'articolo 2 merita, invece, qualche osservazione. Esso stabilisce che le somme prelevate dal prestito dovranno affluire al bilancio di entrata per l'esercizio finanziario in corso e per quelli successivi; quindi saranno versate all'Istituto centrale del mediocredito, che ne curerà una gestione distinta, assumendo a suo carico il servizio per capitali e interessi della quota di prestito. Io ritenevo che i *surplus* fossero donati dal Governo americano. Mi rendo ora conto che si tratta di prestiti fatti dal Governo americano a quello italiano, il quale, tramite la Banca d'Italia, li assegna a codesti Istituti, che a loro volta si surrogano al Governo italiano nella gestione e, quindi, nel servizio per capitali e interessi della quota di prestito. L'interesse è in ragione del 3 per cento, se pagato in dollari, del 4 per cento se in lire, i mutui dovranno essere ammortizzati in 38 anni, con pagamenti semestrali.

L'articolo 3 richiama le norme e le modalità della legge 22 dicembre 1953, n. 955, per i finanziamenti dei predetti crediti: vale a dire che, per contrarre i mutui, occorrerà accendere

ipoteche sugli immobili e sui macchinari delle aziende. L'articolo 4, infine, autorizza il Ministro del tesoro a stipulare con l'Istituto centrale del Mediocredito le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della legge, nonché a introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Vorrei, per concludere, esprimere il voto che la nostra Commissione sia posta, nei limiti del possibile, in condizione di approfondire la conoscenza sull'utilizzazione di queste somme, le quali non sono poi indifferenti; dovrebbe, cioè, poter discutere sia le modalità di concessione, sia il senso della concessione dei mutui; dovrebbe, infine, poter dire una sua parola sul modo in cui queste somme vengono impiegate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FARALLI. Mi dichiaro subito d'accordo col Relatore per quanto riguarda la sua osservazione sul diverso modo seguito per l'approvazione dell'altro disegno di legge sull'utilizzo dei 15 miliardi per l'industrializzazione del Mezzogiorno. È evidente che, anche quel provvedimento avrebbe dovuto essere esaminato dalla nostra Commissione in sede primaria. L'industrializzazione del Mezzogiorno viene messa avanti in ogni occasione, ma forse ancora nessuno è riuscito a capire che cosa essa voglia significare. Per lo meno non si sa bene a chi vengono dati i soldi, se alla Cassa del Mezzogiorno (che pure ha i suoi fondi), o ad altri Enti e, comunque, bisognerebbe chiarire bene in che modo i soldi stessi vengono spesi.

Per quanto riguarda il provvedimento in esame, concorso sulla opportunità che la nostra Commissione sia messa in grado di conoscere come questo danaro verrà speso. Desidererei, poi, conoscere anche cosa si voglia intendere per produzione di esportazione: se la produzione che viene interamente esportata o anche quella che in parte viene esportata e in parte consumata all'interno.

A proposito, poi, del Mediocredito, vorrei chiedere al Sottosegretario se sia possibile al Mediocredito Ligure godere dei benefici. Il Mediocredito Ligure è sorto ad iniziativa delle Casse di risparmio della regione e accorda mutui alle piccole e medie industrie ad un tasso inferiore a quello che applica il Mediocredito. È evidente che, inserendosi in questa legge, il Mediocredito Ligure potrebbe operare con maggior larghezza, avvedutezza e libertà nell'ambito degli operatori medi e piccoli della Liguria.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1957

Concludo annunciando il voto favorevole del mio gruppo al disegno di legge.

DE' COCCI. Sono senz'altro favorevole al disegno di legge, anche se dovrei fare qualche piccola riserva. Noi abbiamo assoluto bisogno di sostenere le nostre industrie esportatrici e quindi non v'è dubbio che questo provvedimento è soltanto una goccia che si versa in un grande vaso. D'altra parte, il provvedimento è stato già approvato dal Senato e, quindi, nessuno di noi si assumerebbe la responsabilità di ritardarne l'approvazione in questa sede.

Il Relatore ed il collega Faralli hanno ragione di chiedere quale sia la destinazione di questi fondi. Infatti, di fronte a paesi concorrenti che hanno sistemi di finanziamento a medio termine addirittura su scala generale, noi rimandiamo alla legge fondamentale, la quale si limita alle forniture speciali, dizione molto ristretta e limitativa delle possibilità del Comitato preposto all'applicazione delle disposizioni.

Perciò, esprimo formalmente il voto che si cerchi nel futuro di allargare le destinazioni di questi fondi. Abbiamo tante piccole industrie le quali avrebbero enormi possibilità di esportazione ma son prive di mezzi, e i mezzi non riuscirebbero a trovarli, per instaurare un regime di vendita razionale e organico, neppure se si consorziassero. L'incentivo di adeguati finanziamenti potrebbe certamente operare dei miracoli, e ciò nell'interesse del lavoro italiano e dell'incremento delle nostre esportazioni.

PRESIDENTE. Noi non possiamo pensare di sviluppare un finanziamento di produzione di beni di consumo con crediti a medio e lungo termine. Il credito a medio e lungo termine deve avere qualche particolare garanzia, e d'altronde credo che esso sia connesso alla vendita di beni d'uso e non a quelli di consumo.

Ciò non vuol dire, naturalmente, che non si debba considerare l'eventualità di una facilitazione sulla espansione delle nostre esportazioni; anzi, è un problema che resta in piedi.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Non sono state sollevate obiezioni per quanto riguarda il problema dell'accumulo della contropartita per effetto del *surplus* agricolo, essendo chiaro che, a mano a mano che si formano queste contropartite, il Governo elabora un programma per la loro utilizzazione. Programma che, dovendo tener conto della controparte da cui

provengono i dollari, risente della necessaria negoziazione, non potendo esso Governo solo disporne.

Per quanto riguarda l'Accordo del 1956, completato da successivi scambi di Note, il programma prevede 4 provvedimenti. Il primo, già approvato dalla Commissione finanze e tesoro, riguarda l'industrializzazione del Mezzogiorno e prevede l'utilizzazione delle somme e il loro versamento con lo stesso sistema finora seguito per tali finanziamenti. Non si è trattato, quindi, che di una integrazione del fondo, senza mutar sistema, e perciò non credo che sia il caso di discuterne in questa sede.

Il secondo sistema è quello oggi in esame. Come gli onorevoli Commissari sanno, il medio credito ha due tipi di gestione. uno per le medie e piccole industrie e uno per le esportazioni. Per quanto riguarda le medie e piccole industrie, al 31 agosto di quest'anno, erano stati erogati circa 45 miliardi e mezzo ed assunti impegni per circa 4 miliardi; quindi, su un fondo di 60 miliardi, vi era ancora una certa disponibilità. Per quanto riguarda, invece, il credito per le esportazioni, di fronte ad un fondo di dotazione di 40 miliardi, erano stati presi impegni per più di 27 miliardi e vi era una erogazione in alto di circa 12 miliardi, per un totale che copriva il fondo di dotazione. Il sistema dei rimborsi già cominciava a funzionare, ma è evidente che, almeno inizialmente, il riflusso delle somme non poteva avvenire, e allora il Governo si è preoccupato di aumentare il fondo per le esportazioni.

Questi i motivi del provvedimento, che vuole, evidentemente, ovviare alla carenza determinatasi nel settore del credito alle esportazioni.

È stato accennato alla eventualità di modificare alcune clausole della legge. Debbo avvertire che da parte di alcuni operatori economici la legge viene ritenuta un po' carente soprattutto per quanto riguarda taluni tipi di investimento all'estero.

Per la verità, debbo dire che il problema è sentito dal Ministero dell'industria, che ha fatto presente questa impostazione produttivistica. Ma naturalmente esso deve essere esaminato a fondo, per tenere conto anche di altri aspetti. Qualche lieve modifica è stata già presentata dal Ministro Carli al Senato, soprattutto per quanto riguarda le modalità, ma è evidente che il problema più vasto e più generale si potrà discutere in occasione della legge che il Senato ha già approvato. Questa legge serve soltanto a dare un po' di combustibile ad una gestione ormai a secco.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1957

FARALLI. Vorrei sapere se di queste somme può fruire, in genere, il Mediocredito locale; in particolare mi riferisco al Mediocredito Ligure.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Certamente, poiché si tratta di gestione credito alle esportazioni.

GALLI, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

A valere sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano, ai sensi della lettera *d*) dell'articolo 2 dell'Accordo sui prodotti agricoli, stipulato in data 30 ottobre 1956 e completato da successivi scambi di Note, è autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di milioni 6.875 di lire, da destinarsi ai finanziamenti dei crediti a medio e lungo termine a favore delle industrie esportatrici italiane, previsti dall'articolo 20 e successivi della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le somme, prelevate a norma del precedente articolo 1, affluiranno al bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario in corso e successivi e saranno versate all'Istituto centrale del mediocredito, istituito con legge 25 luglio 1952, n. 949, in aggiunta ai fondi a disposizione di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

Le somme, versate in conformità del presente articolo, formeranno oggetto di distinta gestione da parte dell'Istituto centrale del mediocredito, il quale assumerà a suo carico il servizio per capitali ed interessi della quota di prestito, costituita dall'ammontare indicato al precedente articolo 1

(*È approvato*).

ART. 3.

Per le operazioni relative ai finanziamenti dei crediti previsti dalla presente legge, si applicheranno le norme e modalità di cui all'articolo 20 e successivi della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare con l'Istituto centrale del mediocredito le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge, nonché ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge.

« Utilizzo di parte del prestito di cui all'accordo con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956, e completato da successivi scambi di note, per agevolare il finanziamento dei crediti a medio e lungo termine a favore delle industrie esportatrici italiane (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) ». (3067):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Bernieri, Biagi, Bonino, Carprara, Carcaterra, Cibotto, Colleoni, Cortese, De' Cocci, Faletti, Faralli, Ferrari Francesco, Ferrario Celestino, Galli, Gelmini, Graziosi, Grilli, Longoni, Pedini, Pessi, Quarello, Sacchetti, Semeraro Gabriele, Tognoni, Tonetti, Villabruna, Volpe, Zanotti e Zerbi.

Sono in congedo:

Sammartino e Valsecchi.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
